



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 792

IL RETTORE

- VISTA la Legge 09/05/1989, n.168;
VISTO il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, come modificata dall'art. 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
VISTA l'art. 22-bis della richiamata legge 30.12.2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, recante disposizioni in materia di "incarichi post doc";
VISTO il D.M. n. 592 del 06/08/2025 "*Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n.240*";
VISTO il D.M. n. 639 del 02.05.2024 "*Determinazioni dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*";
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 25/02/2026 e del 26/02/2026, con le quali è stato approvato il "Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc di cui all'art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 240/2010.

D E C R E T A

1. Per quanto in premessa, è emanato il testo del "*Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*".

Bari, 16.03.2026

f.to IL PRO RETTORE
Prof. Vitorocco PERAGINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI POST-DOC DI CUI ALL'ART. 22-bis
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc" finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.¹
2. Gli incarichi post-doc di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.²
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240.

Articolo 2

Durata

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.³
2. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) o a seguito di specifiche normative introdotte successivamente al presente regolamento.⁴
3. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.⁵
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc, nonché delle posizioni di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) e 22-ter (incarichi di ricerca), nonché dei contratti di cui all'art. 24 (RTT), della Legge 30.12.2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.⁶

¹ Art. 22-bis, comma 1, L. n. 240/2010

² Art. 22-bis, comma 7, L. n. 240/2010

³ Art. 22-bis, comma 2, primo periodo, L. n. 240/2010

⁴ Art. 22-bis, comma 2, secondo periodo, L. n. 240/2010

⁵ Art. 22-bis, comma 2, terzo periodo, L. n. 240/2010

⁶ Art. 22-ter, comma 9, ultimo periodo, L. n. 240/2010

Articolo 3 **Finanziamento**

1. Il finanziamento per gli incarichi post-doc di cui al presente Regolamento può derivare:
 - a) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione;
 - b) da fondi esterni, derivanti da:
 - i) convenzioni e accordi stipulati con enti pubblici o privati;
 - ii) progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati nazionali, regionali, europei o internazionali.
2. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc, nonché degli incarichi di ricerca di cui all'art 22-ter della legge n. 240 del 2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79) e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79) come risultante dai bilanci approvati.⁷
3. Il limite di spesa di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.⁸
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), punto i), qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo dell'incarico post-doc in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione o dall'accordo. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve offrire idonea garanzia.⁹

Articolo 4 **Modalità di selezione e attivazione delle procedure di selezione**

1. Gli incarichi post-doc possono essere conferiti:
 - a) a seguito della pubblicazione di bandi di selezione relativi a uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, che prevedano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio;¹⁰
 - b) recependo i risultati di una procedura di selezione, nel caso di finanziamento esterno ottenuto a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, secondo la relativa disciplina.
2. L'attivazione delle selezioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è deliberata dalla Struttura proponente e disposta con Decreto del Rettore. Le delibere devono indicare:
 - a) il numero di posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico contenente informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni;
 - c) il Responsabile scientifico, ove previsto, che supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori-scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) i requisiti di accesso;

⁷ Art. 22-ter, comma 10, primo periodo, L. n. 240/2010

⁸ Art. 22-ter, comma 10, secondo periodo, L. n. 240/2010

⁹ Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 49/2012 e Circolare MUR n. 8312/2013

¹⁰ Art. 22-bis, comma 4, primo e secondo periodo, L. n. 240/2010

- g) i criteri di valutazione e i relativi punteggi; l'eventuale lingua straniera; il colloquio orale, con specifica indicazione della lingua, anche diversa dall'italiano, in cui si dovrà svolgere; i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli e nel colloquio per superare la selezione;
 - h) il Dipartimento/Centro di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - i) il trattamento economico e previdenziale;
 - j) la durata dell'incarico (minimo 12 e massimo 36 mesi);
 - k) le fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, nei casi previsti, il CUP.
3. Il bando di selezione deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non possono essere inferiori a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.¹¹
4. Il bando di selezione è reso pubblico sull'Albo Ufficiale e sul sito internet di Ateneo, sul sito del Ministero e sul Portale dell'Unione Europea (Euraxess).¹²

Articolo 5 **Requisiti di ammissione**

1. Gli incarichi post-doc possono essere conferiti esclusivamente a coloro che sono in possesso di titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.¹³
2. I requisiti di accesso devono essere posseduti dai candidati, pena l'esclusione, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;¹⁴
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal Decreto legge n. 36 del 2022 convertito con Legge n. 79 del 2022;¹⁵
 - c) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.¹⁶
4. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento della procedura, con Decreto Rettorale.

Articolo 6 **Commissione giudicatrice**

1. I componenti della Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento degli incarichi post-doc disciplinati dal presente Regolamento sono designati dall'Organo deliberante della struttura proponente che bandisce la selezione, dopo la scadenza del bando.
2. La Commissione è composta da tre docenti (professori o ricercatori) effettivi – tra i quali il Responsabile scientifico, ove previsto, ed almeno un professore di ruolo afferente al settore

¹¹ Art. 22-bis, comma 4, ultimo periodo, L. n. 240/2010

¹² Art. 22-bis, comma 4, ultimo periodo, L. n. 240/2010

¹³ Art. 22-bis, comma 3, primo periodo, L. n. 240/2010

¹⁴ Art. 22-bis, comma 3 primo periodo, L. n. 240/2010

¹⁵ Art. 22-bis, comma 3 primo periodo, L. n. 240/2010

¹⁶ Art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo e lettera c), L. n. 240/2010

scientifico-disciplinare o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando – nonché da tre docenti supplenti garantendo, ove possibile, il rispetto della parità di genere.

3. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo
5. Dalla data di pubblicazione decorrono 5 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e presentate in forma scritta.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Articolo 7 **Modalità e criteri della selezione**

1. La selezione prevede la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La selezione prevede anche un colloquio orale, che può svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano secondo le indicazioni del bando di selezione, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati e verte sul progetto e relativa tematica indicati nel bando. Nel corso del colloquio è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti, di cui 60 attribuibili a titoli, pubblicazioni e curriculum del candidato e 40 punti al colloquio.
4. I punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando. Il bando definisce, altresì, i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli o nel colloquio per essere considerati idonei.
5. Sarà cura della Commissione, almeno 7 giorni prima dello svolgimento del colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio, che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato, nella giornata prevista per la prova orale. Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo un valido documento di identità.
6. La mancata comunicazione dell'indirizzo, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, ai sensi del capoverso precedente, costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
7. Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito.
8. Il risultato della valutazione dei titoli è reso pubblico sulla pagina web della selezione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
9. La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio. La selezione si intende superata con un punteggio minimo indicato dal bando.
10. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Articolo 8 **Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a un mese.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione, da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
3. Nel caso di parità di punteggio, hanno precedenza in graduatoria i candidati di minore età. In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.
4. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.

Articolo 9 **Vincitori di programmi di alta qualificazione**

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), l'Università può stipulare incarichi post-doc con i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.
2. Nei casi di cui al comma 1, la stipula del contratto può essere effettuata senza espletare ulteriore selezione, recependo i risultati della selezione effettuata nell'ambito del finanziamento esterno.
3. Fermo restando il trattamento economico minimo di cui all'art. 12, comma 2, del presente Regolamento, gli incarichi post-doc attribuiti ai vincitori di programmi di alta qualificazione di cui al presente articolo possono prevedere, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore, un trattamento economico superiore all'importo minimo.

Articolo 10 **Stipula del contratto**

1. L'ufficio competente dell'Amministrazione provvede a convocare il vincitore della selezione, o il vincitore di programma di alta qualificazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, al fine di procedere alla stipula del contratto che regola il rapporto, secondo lo schema tipo di Ateneo.
2. Il contratto deve contenere la data di inizio e di termine del rapporto e l'indicazione della ricerca e la collaborazione alle attività didattiche e di terza missione a cui è collegato e il trattamento economico.
3. La data di decorrenza degli incarichi post-doc è stabilita, ove possibile, al 1° o al 5° giorno di ogni mese dell'anno.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.
5. Il Direttore/Coordinatore della struttura presso il quale si svolge l'attività di ricerca provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la presa di servizio del titolare dell'incarico post-doc che dovrà coincidere con la data di decorrenza.
6. In caso di recesso, di cui al successivo art. 20, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
7. L'erogazione del compenso avviene a cura degli Uffici competenti in rate mensili.

Articolo 11

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e relazione sull'attività di ricerca

1. Il titolare dell'incarico post-doc articola la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore/Coordinatore della struttura presso cui svolge l'attività e con il Responsabile della ricerca/scientifico, ove previsto.
2. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico dell'Ateneo.
3. Al titolare dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal Decreto legislativo 06.03.2001, n. 151 e s.m.i., in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104 del 1992 e s.m.i., per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40, 68, 69 e 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, e s.m.i., in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità e per motivi di famiglia.
4. Il titolare dell'incarico post-doc deve presentare alla struttura di afferenza una relazione annuale e una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti, ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni previste dalla fonte di finanziamento. L'Organo deliberante della struttura, sentito il Responsabile scientifico, ove previsto, ovvero il Direttore/Coordinatore della struttura, approva la relazione annuale e la relazione finale presentata dal titolare dell'incarico post-doc.

Articolo 12

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai titolari degli incarichi post-doc, è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dall'Università in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.¹⁷
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.¹⁸
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.¹⁹
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Università provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 13

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.²⁰
2. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la

¹⁷ D.M. n. 592/2025, art. 1, comma 1

¹⁸ D.M. n. 592/2025, art. 1, comma 2

¹⁹ D.M. n. 592/2025, art. 1, comma 3

²⁰ Art. 22-bis, comma 6, L. n. 240/2010

possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.²¹

3. Gli incarichi post-doc, nonché gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge n. 240 del 2010, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 2010 e i contratti di cui all'art. 24 (RTT) della Legge n. 240 del 2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.²²
4. Il titolare dell'incarico post-doc non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
5. Ai titolari degli incarichi post-doc si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.

Articolo 14 **Proroga**

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni e alle stesse condizioni del contratto originario, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga dell'incarico post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo di durata indicato all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La proroga è deliberata dall'Organo deliberante della struttura proponente in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione della struttura proponente e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di Legge.
4. La delibera dell'Organo deliberante della struttura proponente dovrà essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato alla Direzione competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga (non inferiore a tre mesi) e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga nella seduta che si svolgerà, al più tardi, nel mese precedente la scadenza del contratto.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico e dal Rettore.

Articolo 15 **Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante i primi due mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione della stessa da parte del responsabile scientifico, ove previsto, ovvero del Direttore/Coordinatore della struttura, sentito l'Organo deliberante della struttura di afferenza.

²¹ Art. 22-ter, comma 9, primo periodo, L. n. 240/2010

²² Art. 22-ter, comma 9, secondo periodo, L. n. 240/2010

Articolo 16
Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. In ordine ai diritti di proprietà intellettuale e industriale valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Ateneo in materia e ss.mm.ii.

Articolo 17
Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente nelle materie trattate.
3. L'uso del maschile nell'intero testo del regolamento non ha carattere discriminatorio, ma risponde solo a esigenze di chiarezza e semplificazione nella redazione del testo.